



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il Presidente della repubblica

- VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- VISTO il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- VISTO l'articolo 64, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e in particolare l'articolo 473, che disciplina i corsi di riconversione professionale;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO l'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che detta disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 2, comma 416, che prevede la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, concernente la costituzione degli ambiti disciplinari e relativa tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386, ed in particolare l'allegato 2 relativo alla tabella di corrispondenza tra le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e le lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009 n. 37, relativo alla ridefinizione delle classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, nonché la conseguente composizione delle cattedre;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
- SENTITO il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del ;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;
- ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
- SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ADOTTA
il seguente regolamento

Articolo 1

Classi di concorso a cattedre

1. Nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definite le nuove classi di concorso a cattedre e di abilitazione, debitamente numerate, e i relativi insegnamenti. A ciascuna classe di concorso sono rapportate le classi di concorso e di abilitazione del pregresso ordinamento, di cui alla Tabella A e alla Tabella D del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39.

Articolo 2

Classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico

1. Nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definite le nuove classi di concorso e di idoneità a posti di insegnante tecnico-pratico, debitamente numerate, e i relativi insegnamenti. A ciascuna classe di concorso sono rapportate le classi di concorso del pregresso ordinamento, di cui alla Tabella C del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.

Articolo 3

Titoli di accesso

1. I titoli di accesso alle classi di concorso sono quelli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni relativi alle classi di concorso corrispondenti, dal decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22 concernente le lauree specialistiche, nonché dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 concernente le lauree magistrali, secondo la Tabella di corrispondenza tra lauree specialistiche e lauree magistrali, di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386.
2. Nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicati i titoli di accesso alle classi di concorso di nuova istituzione.

Articolo 4

Utilizzo del personale sui posti disponibili nelle classi di concorso

1. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia **sulla base di criteri fissati dalla contrattazione integrativa nazionale che devono inderogabilmente rispettare le priorità di cui alle lettere seguenti:**

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, **purché il medesimo possenga il titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso.**

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione.

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere. Le assegnazioni di cui al periodo precedente sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli Uffici Scolastici Regionali ai sensi del comma 3.

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle lettere a), b) e c).

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle lettere a), b), c) e d), è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b).

2. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
3. Ai fini degli utilizzi di cui al presente articolo, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono, per ciascun docente di ruolo che risulti in esubero, i dati relativi ai titoli di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

studio, alle abilitazioni all'insegnamento e alle specializzazioni possedute. Sulla base delle informazioni così raccolte, gli uffici Scolastici Regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

Articolo 5 *Decorrenza*

1. Le nuove classi di concorso, di cui alle tabelle allegate, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

Articolo 6 *Norme transitorie*

1. Il personale docente, già titolare di insegnamenti compresi nelle classi di concorso che sono confluite nelle più ampie classi di concorso, di cui agli Allegati A e C, sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nelle nuove classi e partecipano, ove necessario, agli appositi corsi di riconversione professionale non abilitanti, gestiti dai competenti uffici scolastici regionali nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte annualmente in bilancio per la formazione dei docenti, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**, sono individuate le classi di concorso per le quali sono attivate le iniziative di riconversione.
3. **I corsi di riconversione di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati ai sensi dell'art. 63 del CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007.**
4. Il personale docente in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso del pregresso ordinamento conserva il diritto a permanere nelle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e precedentemente compilate. Al medesimo personale sono conferite, per scorrimento delle graduatorie sopra citate, nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, su cattedre o posti individuati, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le classi di concorso del pregresso ordinamento. Ugualmente si procede per le nomine a



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

tempo indeterminato nei confronti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedra indetti con decreto ministeriale 23 marzo 1990 e con decreti dirigenziali del 31 marzo 1999 e del 1 aprile 1999. **Le nomine a tempo indeterminato avvengono nel rispetto del regime autorizzatorio delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.**

5. Il personale docente già inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto conserva il diritto a permanere in dette graduatorie fino al conseguimento dell'abilitazione per la classe di concorso di nuova istituzione e al medesimo personale sono attribuibili solo le cattedre e i posti relativi agli insegnamenti per i quali sono in possesso dei titoli di accesso previsti dal pregresso ordinamento.
6. La tabella di corrispondenza tra abilitazioni e ambiti disciplinari, di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale del 10 agosto 1998, n. 354 conserva la sua validità ai soli fini della mobilità e delle utilizzazioni dei docenti, già abilitati nelle classi di concorso del pregresso ordinamento.
7. Eventuali integrazioni e modifiche alle nuove classi di concorso di cui al presente decreto possono essere apportate con decreto adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al completamento dell'attuazione della riforma della scuola secondaria di II grado.

Articolo 7

Scuole lingua slovena

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione anche per le scuole in lingua slovena.

Articolo 8

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni non legislative incompatibili con quelle del presente decreto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,